



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 22.2023**

**Seregno, 18 settembre 2023**

### **RIMBORSO IVA 2022 PAGATA ALL'ESTERO**

Entro il **30 settembre 2023**, le imprese e i professionisti che hanno sostenuto nell'anno 2022 costi nella comunità europea (UE) possono recuperare l'IVA pagata ai fornitori esteri.

Oltre ai paesi aderenti alla UE, è possibile recuperare l'Iva pagata anche in paesi convenzionati con accordi di reciprocità (attualmente Svizzera, Norvegia, Israele).

Il fine della normativa è quello di evitare che un soggetto passivo d'imposta residente nella Comunità rimanga inciso, in modo definitivo, dell'IVA che gli è stata fatturata in un altro Paese comunitario. Per questo è consentito a tale soggetto richiedere il rimborso per l'imposta versata nel paese estero.

### **SPESE RIENTRANTI NELLA PROCEDURA DI RIMBORSO**

Tra le tipologie di operazioni che, se effettuate in uno Stato membro Ue da un soggetto comunitario di altro Paese, possono essere ivi territorialmente rilevanti, figurano, a titolo esemplificativo:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

### **CONDIZIONI PER IL RIMBORSO**

I contribuenti comunitari possono richiedere il rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato membro nel periodo di riferimento se:

- **NON** hanno nello stato estero interessato né una sede della propria attività, né stabile organizzazione, domicilio o residenza abituale
- **NON** hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato interessato, eccezione per:
  - a) *servizi di trasporto e di servizi ad esso accessori, esenti*
  - b) *cessioni di beni e prestazione di servizi con addebito Iva in capo al debitore Iva*

Le cessioni comunitarie non sono da considerarsi "operazioni attive IVA" nel paese estero.

Tutte le spese oggetto di applicazione dell'IVA per cui si chiede il rimborso devono essere state sostenute per fini commerciali aziendali e non per uso privato

L'IVA sulle spese sopra elencate è rimborsabile sulla base della disciplina della detraibilità del paese ove la spesa è sostenuta. (totale o parziale). Le ditte hanno diritto al rimborso IVA comunitaria in proporzione alla propria % di pro-rata (in caso di applicazione di tale regime). L'IVA esposta sulle fatture deve essere pagata.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **SOGGETTI ESCLUSI**

Il rimborso dell'IVA assolta in altri stati membri è escluso qualora, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

- non ha svolto alcuna attività di impresa, arte o professione;
- ha effettuato solamente operazioni esenti o non soggette a Iva che non conferiscono il diritto alla detrazione;
- si è avvalso del regime dei contribuenti "minimi" ex articolo 1, comma 96-117, L. 244/2007;
- si è avvalso del regime forfetario per gli autonomi di cui alla L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui al D.L. 98/2011;
- si è avvalso del regime speciale dei produttori agricoli ex articolo 34, D.P.R. 633/1972.

### **LA PROCEDURA PREVISTA PER IL RIMBORSO**

I soggetti passivi residenti in Italia richiedono il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro presentando apposita istanza (di regola annuale o trimestrale) all'Agenzia delle Entrate (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara), esclusivamente per via telematica.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte nell'apposita ["Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario" - pdf](#).

### **IMPORTO MINIMO OGGETTO DI RIMBORSO**

L'importo dell'Iva necessario per poter procedere alla presentazione dell'istanza non può essere inferiore:

- a 400 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a tre mesi;
- a 50 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile

### **SCADENZE**

La scadenza per la presentazione delle domande di rimborso IVA per l'anno di rimborso **2022** è il **30/09/2023** e per tale adempimento non è possibile invocare il disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera h), D.L. 70/2011 che rinvia al primo giorno lavorativo successivo i termini per gli adempimenti fiscali che scadono di sabato o in un giorno festivo (news Agenzia delle entrate del 12 settembre 2018). Alcuni paesi hanno scadenze e modalità diverse per la richiesta del rimborso (Svizzera, Norvegia, Olanda).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

***Studio Commercialista Associato Contrino***

### ***Riferimenti normativi***

DPR 633/1972 Art. 38-bis 1

Direttiva (2008/9/CE del 12/02/2008) recepita con D.Lgs n. 18-2010.